

Pignorabilità pensione invalidità e accompagnamento

PERCEPISCO LA PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE CON ACCOMPAGNAMENTO. TALI SOMME SONO PIGNORABILI?

No. L'art. 545 del c.p.c. intitolato "crediti impignorabili" esclude o riduce la pignorabilità di alcune somme: i sussidi dovuti per ... malattie .. da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, e quindi anche la pensione di invalidità civile (l.n. 118/71) e l'accompagnamento, non sono pignorabili. Mentre altre pensioni come la pensione ordinaria di invalidità (l.n. 222/1984), non aventi natura assistenziale ma previdenziale, sono pignorabili solo in parte, poichè, fermo restando il fatto che alla persona deve essere garantito il c.d. "minimo vitale", l'eccedenza può essere in ogni caso pignorata nella misura massima di un quinto.



Diritto alla pensione di reversibilità per figli "inabili"

MIO FIGLIO CON DISABILITÀ HA IL RICONOSCIMENTO DEL 90% DI INVALIDITÀ CIVILE E NON LAVORA. AVRÀ DIRITTO, IN FUTURO, A RICEVERE LA REVERSIBILITÀ DELLA MIA PENSIONE O SARÀ ESCLUSO A PRIORI NON AVENDO OTTENUTO IL 100%?

No. Per il diritto alla pensione di reversibilità da parte dei "figli maggiorenni inabili", è necessario che, fra i vari requisiti, vi sia anche il riconoscimento della "inabilità al lavoro" accertato dall'ente erogatore della pensione prendendo come riferimento la situazione al momento della morte del pensionato. L'inabilità prevista per la pensione di reversibilità, è diversa da quella della invalidità civile e, pertanto, così come è valutato che ha una invalidità civile del 100%, è valutato anche chi ha una percentuale inferiore di invalidità civile, che non è quindi automaticamente escluso.



SONO UNA PERSONA CON INVALIDITÀ CIVILE DEL 100% E LAVORO PRESSO UNA COOPERATIVA. TALE ATTIVITÀ MI PRECLUDERÀ L'EVENTUALE CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DI MIO PADRE?

No, purchè l'attività sia svolta con finalità terapeutica, con orario non superiore alle 25 ore settimanali presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono le persone con disabilità con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata. La finalità terapeutica dell'attività svolta sarà accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

